

	ALL. B	
	REP. N. ____	
	SCRITTURA PRIVATA	
	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	
	(CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE)	
	CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA TUTELA E	
	GESTIONE DELLE COLONIE FELINE BIENNIO 2026-2027	
	L'anno __, il giorno ____, del mese di ____ nella sede comunale, in Greve in	
	Chianti, Piazza Matteotti n. 8;	
	fra	
	- Il Comune di Greve in Chianti, con sede in Greve in Chianti piazza	
	Matteotti 8, il quale interviene ed agisce nella sua veste di Responsabile	
	del Settore 6 Servizi Scolastici e Sport e quindi in legittima	
	rappresentanza del Comune di Greve in Chianti, tale nominato con	
	Decreto del Sindaco n. in virtù del "Regolamento dei servizi e	
	degli uffici comunali" Deliberazione G.C. n. 134 del 03/10/2005 e s.m.i.,	
	esecutiva ai sensi di legge, per brevità di seguito indicato come	
	"Comune";	
	e	
	L'Associazione iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore RUNTS in data.....con sede inrappresentata da	
	PREMESSO CHE	
	- il D.Lgs. n. 117/17 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di	
	volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo	

promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale
per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuato dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

- la L.R. n. 28/93 riconosce e favorisce lo sviluppo delle attività di volontariato
che autonomamente concorrono al conseguimento delle finalità di carattere
sociale, sanitario, civile e culturale e per l'attuazione dei principi di libertà e
uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;

- l'art. 34 della L.R. n. 59/09 “Norme per la tutela degli animali”, attribuisce
ai Comuni la tutela delle colonie feline nel loro territorio;

- il comma 3 dell'art. 34, della suddetta L.R. n. 59/09 attribuisce ai Comuni il controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione a cura di associazioni senza scopo di lucro ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle ASL;

- il comma 4, dell'art. 34, della suddetta L.R. n. 59/09 stabilisce che: “I comuni, d'intesa con le aziende USL, possono affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali.....”;

- con Determinazione n. ____ del _____, il Responsabile del Settore :

ha affidato a le attività di supporto al Comune di Greve in Chianti nella
tutela e gestione delle colonie feline per gli anni 2026 e 2027, assegnandole un
contributo omnicomprensivo, approvando il relativo schema di convenzione e
provvedendo ad assumere il relativo impegno di spesa;

QUANTO SOPRA PREMESSO e RATIFICATO, tra le PARTI COME
SOPRA COSTITUITE e RAPPRESENTATE SI CONVIENE e SI STIPULA
QUANTO SEGUE:

	Art.1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	La presente Convenzione regola i rapporti fra il Comune e l'Associazione	
	relativamente alle seguenti attività che l'Associazione dovrà svolgere per il	
	Comune, inerenti la tutela e la gestione delle colonie feline:	
	- apertura e gestione di una casella di posta elettronica e di uno sportello	
	telefonico con attività di front-office per i cittadini della durata di 2 ore a	
	settimana;	
	- svolgimento di sopralluoghi per l'individuazione il riconoscimento e il	
	censimento di nuove colonie feline e per il controllo dello stato di quelle già	
	censite;	
	- svolgimento di sopralluoghi per eventuali esposti/reclami da parte dei cittadini	
	in merito alle popolazioni feline;	
	- cattura e trasporto dei gatti presso l'ambulatorio della USL Veterinaria per la	
	sterilizzazione;	
	- degenza post-sterilizzazione dei gatti presso i locali dell'Associazione e loro	
	ricollocaamento in colonia.	
	- Attività/iniziative di promozione/sensibilizzazione circa il tema delle	
	adozioni feline.	
	L'Associazione garantisce lo svolgimento delle suddette attività, tramite	
	proprio personale, propri mezzi e proprie strutture, con rimborso delle spese	
	sostenute a carico dell'Amministrazione Comunale.	
	Art.2 - DURATA E VALIDITA' DELLA CONVENZIONE	
	La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione e scadrà in	
	data 31/12/2027.	
	Art.3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'	

	CONVENZIONATE	
	Le modalità di espletamento delle attività convenzionate, svolte	
	dall'Associazione per il Comune ed individuate all'art.1, sono:	
	- apertura e gestione di uno sportello telefonico con attività di front-office per i	
	cittadini: la gestione ordinaria dello sportello telefonico sarà espletata dal	
	personale dell'Associazione, che potrà essere contattato i giorni al numero	
	... oppure tramite e-mail all'indirizzo...	
	- svolgimento di sopralluoghi per l'individuazione e il censimento di nuove	
	colonie feline e per il controllo dello stato di quelle già censite: i sopralluoghi	
	saranno concordati di volta in volta con i cittadini interessati e/o con	
	l'Amministrazione stessa;	
	- svolgimento di sopralluoghi per eventuali esposti/reclami da parte dei cittadini	
	in merito alle popolazioni feline: i sopralluoghi saranno concordati di	
	volta in volta con i cittadini interessati e/o con l'Amministrazione Comunale;	
	- cattura e trasporto dei gatti presso l'ambulatorio della ASL Veterinaria per la	
	sterilizzazione: (minimo 130 interventi nel biennio 2026-2027) l'Associazione	
	effettuerà, con mezzi ed attrezzature propri, la cattura ed il trasporto dei gatti da	
	sterilizzare verso l'ambulatorio dell'ASL Veterinaria e da tale ambulatorio ai	
	locali dell'Associazione stessa per la degenza post-intervento, nonché dai propri	
	locali fino al ricollocamento nella loro colonia sul territorio;	
	- degenza post-sterilizzazione dei gatti presso i locali dell'Associazione e loro	
	ricollocamento in colonia: l'Associazione si farà carico della degenza post-	
	sterilizzazione dei gatti, assistendoli presso i propri locali fino al ricollocamento	
	nella loro colonia sul territorio.	
	- Attività di promozione/sensibilizzazione circa il tema delle adozioni	

	feline.	
	Per quanto concerne la sicurezza, le attività svolte nell’ambito della presente	
	Convenzione non interferiscono con le altre attività svolte sul territorio	
	comunale. Pertanto non è dovuta la redazione del DUVRI.	
	Art.4 - COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE	
	L'Associazione si impegna affinché le attività di cui alla presente Convenzione	
	siano rese con continuità per il periodo stabilito, ed, a tal fine, nomina come	
	responsabile a garanzia della corretta esecuzione dell'attività il Sig./la Sig.ra....	
	che predispone i programmi operativi e ne verifica l'andamento.	
	L'Associazione si impegna a dotare il proprio personale di tesserino di	
	riconoscimento durante l'esercizio delle attività in oggetto, oltre a garantirne	
	l'idonea formazione ed a fornire loro i necessari dispositivi di sicurezza	
	individuale.	
	L'Associazione si impegna infine a mettere a disposizione del Comune tutta la	
	documentazione relativa alle attività svolte, il numero e la qualifica professionale	
	delle persone impegnate nelle attività convenzionate; le coperture assicurative di	
	cui all'art. 18 del CTS, che rientrano tra le spese da ammettere a rimborso.	
	Art.5 - COMPITI DEL COMUNE	
	Il Comune si impegna a fornire il proprio supporto tecnico per la realizzazione	
	delle attività previste dalla presente Convenzione.	
	Il Comune si impegna inoltre a fornire tutte le informazioni necessarie allo	
	svolgimento delle attività, ivi compresi i nominativi dei cittadini referenti delle	
	colonie feline presenti sul territorio e dei cittadini che presentano	
	esposti/reclami.	
	Il Comune infine vigila sul corretto svolgimento e sulla qualità delle attività	

	convenzionate.	
	Art.6 - RAPPORTI FINANZIARI – RIMBORSO SPESE	
	Per le attività di cui agli artt. 1 e 3 della presente Convenzione, il Comune	
	corrisponderà all'Associazione un contributo omnicomprensivo pari ad €	
	8.000,00 (ottomila/00) per il periodo 2026-2027 di validità della convenzione,	
	così suddivisi: euro 4.000,00 (quattromila/00) per l'annualità 2026 ed euro	
	4.000,00 (quattromila/00) per l'annualità 2027.	
	La suddetta cifra verrà corrisposta dietro richiesta di pagamento da parte	
	dell'Associazione con contestuale presentazione del resoconto delle attività	
	svolte e delle spese sostenute, con la seguente tempistica:	
	a) € 2.000,00 (duemila/00) al 31/07/2026;	
	b) € 2.000,00 (duemila/00) al 31/01/2027;	
	c) € 2.000,00 (duemila/00) al 31/07/2027;	
	d) € 2.000,00 (duemila/00) al 31/01/2028.	
	In caso di mancata presentazione delle relative richieste di pagamento e dei	
	relativi resoconti da parte dell'Associazione, la somma non verrà erogata.	
	Il Comune non riconoscerà all'Associazione rimborsi-spese ulteriori rispetto a	
	quanto concordato. Ai sensi dell'art. 56 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, la	
	presente convenzione prevede esclusivamente il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate, con esclusione di qualsiasi attribuzione	
	a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e con la limitazione	
	del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente	
	all'attività oggetto della convenzione.	
	Art.7 - REVOCA DELLA CONVENZIONE	
	L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in danno	

	all'Associazione mediante Pec/lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e	
	con eventuale richiesta del danno subito, in caso di grave inadempimento a	
	quanto previsto.	
	Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente Convenzione con preavviso	
	da comunicarsi con Pec/raccomandata A.R. Almeno 30 (trenta) giorni prima.	
	La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, comporterà, come	
	conseguenza, la liquidazione dei pagamenti per le attività svolte fino al momento	
	della risoluzione stessa, valutandone l'incidenza proporzionale rispetto alla	
	totalità delle attività previste.	
	Art.8 - CONTROVERSIE	
	La presente Convenzione è regolata dalla Legge Italiana. Per le controversie	
	relative all'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di	
	Firenze. Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente	
	Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e la normativa vigente in	
	materia.	
	Art.9 - SPESE DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO	
	Per accordo tra le parti il presente atto, stipulato nella forma di scrittura privata,	
	non viene registrato. Sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi	
	dell'art. 5 DPR 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte che ne farà	
	richiesta.	
	Art.10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Ai sensi regolamento (UE) GDPR 2016/679 il Comune informa l'Associazione	
	che tratterà i dati contenuti nella presente Convenzione esclusivamente per lo	
	svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai	
	regolamenti comunali in vigore.	

[illegible]